



68

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI P00005879/A02060-04 19/03/2020 CR

Alle Prefetture – U.T.G.
della Regione Piemonte

PEC

Loro sedi

Oggetto: assistenza animali domestici in famiglia in periodo di emergenza Covid-19

La situazione sanitaria estremamente complessa comporta delle conseguenze che spesso vengono evidenziate solo nel momento in cui si presentano.

Una evenienza di cui sono stato informato, in qualità di Garante dei diritti animali della Regione Piemonte, riguarda il portare cure ad animali di famiglia nel caso in cui i componenti non possano uscire per motivi di prevenzione, sia per la quarantena sia nel caso in cui una persona sola debba essere ospedalizzata.

Si possono presentare casi in cui, ad esempio, i gatti rimangano da soli oppure che i cani non possano essere condotti all'esterno per i bisogni fisiologici.

Sulla materia dell'assistenza degli animali domestici, si esprime la Nota del Ministero della sanità DGSAF 6249-P-12/03/2020 avente come oggetto "Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020", che riporta "omissis... si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai citati DPCM."

Piazza Solferino, 22 - 10121 Torino • Tel. 011.5757178
garante.animali@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

Prefettura Vercelli - ARCHIVIO GABINETTO - Prot. Uscita N.0007301 del 20/03/2020



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



PIEMONTE
valori comuni



Garante
diritti
animali

Garante regionale per i Diritti Animali

Il riferimento ai DPCM 11 marzo e 16 marzo è relativo alle normative emesse dagli strumenti emessi relativamente alle regole da rispettare.

Sulla base del contenuto dei Decreti e della nota citata si richiede alle SS.VV. se può essere corretta la lettura per cui le persone che volontariamente si dedicano a portare aiuto agli animali di famiglia nel caso in cui la stessa, persona singola o nucleo di più persone, non sia in grado di provvedere ai bisogni essenziali siano da considerare come rientranti nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute come prevede la Nota Ministeriale.

Certamente gli spostamenti devono essere limitati nell'ambito di un territorio il più vicino possibile all'animale a cui provvedere e le persone devono essere munite della prevista autocertificazione indicante come motivazione motivi di salute, specificando la specie animale e anche l'indirizzo di destinazione, essendo stabilito il proprio recapito come punto di ritorno.

Un altro caso che si può presentare è l'allontanamento per ospedalizzazione di una persona sola convivente con un cane o un gatto o un altro animale; in tale evenienza coloro che intervengono dovrebbero accertarsi, chiedendo eventualmente all'interessato, se vi sono animali in casa e quindi provvedere ad una segnalazione al Servizio veterinario competente per territorio per mettere in sicurezza l'animale.

Con osservanza.

Enrico Moriconi

/bsr